

III

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

521^a SESSIONE PLENARIA DEL CESE DEI GIORNI 14 E 15 DICEMBRE 2016

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un'agenda europea per l'economia collaborativa»

[COM(2016) 356 final]

(2017/C 075/06)

Relatore: **Carlos TRIAS PINTÓ**Correlatore: **Mihai MANOLIU**

Consultazione	Commissione europea, 8.12.2016
Base giuridica	Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Mercato unico, produzione e consumo
Adozione in sezione	17.11.2016
Adozione in sessione plenaria	15.12.2016
Sessione plenaria n.	521
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	157/1/4

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Lo scenario emergente di un'economia digitale decentrata suggerisce che una parte significativa dei nuovi scambi economici tra pari sarà strettamente connessa alle relazioni sociali e sarà radicata nelle comunità, trasformando ciò che significa intraprendere un'attività o svolgere un lavoro, in una logica di «democratizzazione del modo in cui produciamo, consumiamo, governiamo e risolviamo i problemi social» e rendendo necessario evitare a ogni costo che ciò si accompagni alla precarizzazione del fattore lavoro e all'elusione fiscale e allo spostamento massiccio del valore aggiunto dai soggetti industriali verso i titolari delle piattaforme digitali proprietarie⁽¹⁾.

1.2. Di fronte a questo nuovo paradigma, il CESE invita la Commissione a elaborare un approccio concettuale più dettagliato e inclusivo all'economia collaborativa, al fine di evitare equiparazioni distorsive all'economia digitale. Così, l'economia collaborativa, che, analogamente all'economia sociale, adotta dinamiche democratiche e partecipative, presenta i seguenti lineamenti:

- a) non si sviluppa necessariamente in un ambiente digitale, ma anche in contesti di prossimità che consentono di concentrarsi sulle relazioni interpersonali (ad esempio lo scambio di beni);

⁽¹⁾ GU C 389 del 21.10.2016, pag. 50.

- b) spesso non comporta scopo di lucro e, in molti casi, si ispira a principi di cooperazione e solidarietà (ad esempio certi tipi di finanziamento collettivo come il *crowdfunding di donazioni*);
- c) non si esercita sempre su scala globale o transnazionale, ma spesso trova il suo ecosistema anche in ambiti territoriali più piccoli e localizzati (ad esempio i gruppi di autoconsumo);
- d) non si limita soltanto agli aspetti economici, ma investe anche quelli ambientali e sociali (ad esempio la mobilità sostenibile);
- e) non si riduce meramente a una nuova forma di prestazione di servizi su richiesta in cui il bene che si condivide è la capacità di lavoro, ma pone l'accento sull'accesso agli stessi (ad esempio l'uso condiviso di beni);
- f) il suo campo d'azione non si limita ai beni materiali e di grande valore economico, ma riguarda qualsiasi tipo di bene o servizio (ad esempio le banche del tempo).

1.3. In ultima analisi, l'economia collaborativa include modalità diverse con contributi e sfide di tipo specifico. Per esempio, «l'economia dell'accesso» mette sul mercato dei beni sottoutilizzati, generando una maggiore offerta per i consumatori e un uso più efficiente delle risorse, ma comporta il rischio di incentivare la produzione globale attraverso l'effetto di rimbalzo. Nell'«economia su richiesta» la manodopera è atomizzata creando maggiore flessibilità, ma aumentando il rischio di precarizzazione del lavoro. La «*gift economy* o economia del regalo» in cui beni e servizi sono condivisi in maniera altruista, permette il rafforzamento delle comunità, ma molto spesso rimane invisibile per le amministrazioni pubbliche.

1.4. Dal canto loro, le piattaforme digitali, in particolare quelle che sostengono un'attività lucrativa, meritano tutta l'attenzione della Commissione europea, che deve regolamentare e armonizzare le loro attività e garantire condizioni di parità, sulla base della trasparenza, dell'informazione, dell'accesso senza restrizioni, della non discriminazione e dello sfruttamento appropriato dei dati. In concreto, è essenziale ridefinire il concetto di subordinazione giuridica nel quadro della dipendenza economica dei lavoratori e garantire i loro diritti indipendentemente dalla forma che assume l'attività.

1.5. La sfida, pertanto, consiste nel distinguere tra le diverse modalità dell'economia collaborativa e nel proporre approcci normativi differenziati⁽²⁾, privilegiando le iniziative digitali basate su una governance democratica, solidale e inclusiva, con carattere di innovazione sociale, fatto che comporta la necessità di informare i consumatori in merito ai loro valori identitari e ai loro metodi di organizzazione e gestione. A tale riguardo, il CESE raccomanda di eseguire una ricerca qualitativa sulla rete di relazioni stabilite dai suoi soggetti nell'ambito stesso dell'economia collaborativa.

1.6. Di conseguenza, il CESE auspica l'elaborazione di una metodologia specifica per la regolamentazione e la misurazione di una nuova economia con norme differenti. Da questo punto di vista, il valore della fiducia, nella prospettiva della simmetria informativa, ha un ruolo fondamentale. Devono inoltre essere rafforzati i criteri di trasparenza, onestà e obiettività nella valutazione del prodotto o del servizio, superando il semplice impiego automatico di algoritmi.

1.7. Il CESE raccomanda altresì la creazione di un'agenzia indipendente europea di rating delle piattaforme digitali, con competenze armonizzate in tutti gli Stati membri, in grado di valutare la loro governance in materia di concorrenza, occupazione e fiscalità.

1.8. Inoltre, l'approccio all'economia collaborativa adottato nella comunicazione ignora questioni importanti, ad esempio quelle riguardanti le monete virtuali e sociali come strumenti operativi della suddetta economia, oppure anche quelle relative alla conoscenza, all'informazione e all'energia in quanto oggetti della sua attività oppure il ruolo che svolgono nel suo ambito, tra l'altro, la creazione condivisa e l'innovazione tecnologica.

1.9. Alla luce della complessa gestione dell'economia collaborativa nel contesto attuale, il CESE raccomanda di garantire una coesistenza equilibrata di modelli, in modo da assicurare il suo pieno sviluppo senza causare esternalità negative nel mercato, in particolare per quanto riguarda la protezione della **concorrenza, della fiscalità e dell'occupazione** di qualità. A tal fine è necessario dotarsi di un quadro adeguato per monitorare e sorvegliare i nuovi parametri dell'economia collaborativa, con la partecipazione delle parti interessate (organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ecc.).

⁽²⁾ GU C 51 del 10.2.2016, pag. 28.

1.10. Infine, per poter affrontare la transizione verso una **nuova economia** con importanti conseguenze sistemiche, si raccomanda che all'interno del Comitato si crei una struttura permanente di tipo orizzontale che analizzi tali fenomeni emergenti e unisca i suoi sforzi a quelli della Commissione europea, del Comitato delle regioni e del Parlamento europeo.

2. Introduzione e contesto

2.1. La cultura sociale, i modelli di consumo e le modalità di soddisfacimento dei bisogni dei consumatori stanno attraversando un processo di profonda trasformazione, di revisione e razionalizzazione dei consumi in una prospettiva più inclusiva, in cui i fattori di prezzo si intrecciano con l'impatto ambientale e l'impronta sociale dei prodotti e dei servizi, il tutto pervaso dall'effetto dirimpente di Internet e delle reti sociali.

2.2. Il possesso di beni per uso personale, il denaro contante e il lavoro dipendente a tempo indeterminato **in situ** saranno progressivamente sostituiti da scambi virtuali, accesso condiviso, denaro digitale e una maggiore flessibilità della manodopera.

2.3. Nella transizione verso nuove forme di produzione e consumo, taluni settori dell'attività economica sono stati spazzati da un poderoso tsunami provocato dalla comparsa di nuovi attori, alcuni dei quali sono motivati da una volontà di cooperazione e dall'impegno per la comunità, altri semplicemente dall'opportunità di fare affari (non sempre rispettando la parità di condizioni).

2.4. Poiché da più parti è stato richiesto un nuovo quadro per l'assetto⁽³⁾ del consumo collaborativo (che promuova l'uso della tecnologia digitale per sfruttare l'eccesso di capacità decentrata, piuttosto che creare nuovi monopoli accentrati), la Commissione europea ha deciso di avviare «un'agenda europea per l'economia collaborativa», dopo aver constatato che le autorità nazionali e locali dell'UE stanno affrontando la situazione attraverso un mosaico di misure di regolamentazione diverse. Ciò è dovuto al fatto che il consumo collaborativo si presenta con lineamenti differenti in funzione del settore interessato.

2.5. Questo approccio incoerente ai nuovi modelli economici genera insicurezza (sul piano economico, normativo, connessa alla manodopera) e incertezze (riguardo alle questioni di fiducia, ai nuovi strumenti digitali quali le *blockchains*, alle reti di sicurezza e alla privacy) fra gli operatori tradizionali, i nuovi prestatori di servizi e i consumatori, limitando l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita.

2.6. La Commissione, pertanto, ha pubblicato i seguenti orientamenti per aiutare gli operatori del mercato e le autorità pubbliche dei vari Stati membri:

- **Requisiti di accesso al mercato:** i prestatori di servizi dovrebbero essere obbligati a ottenere autorizzazioni o licenze per l'esercizio di impresa solo al fine di conseguire i pertinenti obiettivi di interesse generale. L'imposizione di divieti assoluti di svolgere un'attività dovrebbe essere solo un'opzione di ultima istanza. Le piattaforme non devono essere soggette ad autorizzazioni o licenze quando agiscono solo da intermediari tra i consumatori e coloro che offrono realmente il servizio (quali servizi di trasporto o alloggio). Gli Stati membri dovrebbero inoltre distinguere tra i privati cittadini che offrono servizi occasionalmente e i prestatori che agiscono in qualità di professionisti, ad esempio stabilendo delle soglie basate sul livello di attività.
- **Regimi di responsabilità:** le piattaforme collaborative possono essere esonerate dalla responsabilità per le informazioni che conservano per conto di coloro che offrono un servizio. Tuttavia, non dovrebbero essere esonerate dalla responsabilità per i servizi da esse stesse forniti, ad esempio i servizi di pagamento.
- **Protezione degli utenti:** gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori godano della massima protezione nei confronti delle pratiche commerciali sleali, senza però imporre obblighi d'informazione sproporzionati ai privati che forniscono servizi solo occasionalmente.
- **Rapporti di lavoro (autonomo e dipendente):** il diritto del lavoro è in gran parte di competenza nazionale ed è integrato dalla giurisprudenza e dalle norme sociali minime dell'UE. Gli Stati membri possono tenere conto di criteri quali il rapporto di subordinazione con la piattaforma, la natura del lavoro e la retribuzione al momento di decidere chi può essere considerato un lavoratore subordinato di una piattaforma.

⁽³⁾ Uno dei primi è stato il CESE, nel suo parere GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 1.

- **Fiscalità:** i prestatori di servizi dell'economia collaborativa sono tenuti a pagare le imposte pertinenti, tra cui le imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società e l'imposta sul valore aggiunto. Gli Stati membri sono incoraggiati a continuare a semplificare e a chiarire l'applicazione della normativa fiscale all'economia collaborativa. Le piattaforme dell'economia collaborativa dovrebbero cooperare appieno con le autorità nazionali per la registrazione delle attività economiche e agevolare la riscossione delle imposte.

3. Osservazioni generali sulla proposta della Commissione

3.1. La Commissione induce in confusione mettendo sullo stesso piano le piattaforme digitali e l'economia collaborativa, senza procedere a una definizione concettuale che metta in relazione l'economia collaborativa e l'interesse generale, a partire dal riconoscimento delle sue esternalità positive nell'attuazione dei valori di cooperazione e solidarietà.

3.2. Nella comunicazione la Commissione viene meno a quello che dovrebbe essere il suo obiettivo principale e non risponde alle aspettative legittime delle parti interessate, in quanto non definisce il modello e i parametri di un quadro giuridico chiaro e trasparente in cui le numerose forme di economia collaborativa possano svilupparsi e operare nello spazio europeo e siano sostenute, attuate e possano conquistare credibilità e fiducia.

3.3. Dal canto suo, il modello dell'economia digitale presenta quattro caratteristiche specifiche: delocalizzazione delle attività, ruolo centrale delle piattaforme digitali, importanza delle reti e sfruttamento massiccio dei dati ⁽⁴⁾. Malgrado si tratti di ambiti di natura diversa, vi sono punti di intersezione con l'economia collaborativa, dato che spesso operano in contesti simili: reti collettive, distinzione meno netta tra dimensione personale e professionale, tra lavoro stabile e occasionale, tra lavoro dipendente e autonomo ecc.

3.4. Al fine di facilitare tale delimitazione concettuale, il CESE propone che la Commissione europea integri il concetto di «**comportamento pro-sociale non reciproco**» dell'economia collaborativa, che stabilisca una netta caratterizzazione dell'uso condiviso senza scopo di lucro e offra uno spazio d'interazione per il consumo, la produzione, il finanziamento e la conoscenza collaborativi.

3.5. In sintesi, il modello dell'economia collaborativa comporta di per sé una trasformazione di natura non solo economica, ma anche sociale e ambientale. La comunicazione sottolinea questo aspetto quando fa riferimento alla sostenibilità e alla transizione verso un'economia circolare, o quando indica nei mercati sociali una nicchia dell'economia collaborativa.

3.6. Se non si tiene conto di queste circostanze, si può comprendere solo in parte l'importanza attuale delle iniziative collaborative, problema che si verifica anche se l'analisi si limita allo scambio di servizi o alle piattaforme collaborative, senza considerare aspetti quali il ricircolo e lo scambio di beni, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e la creazione di reti.

3.7. Per quanto riguarda le questioni relative all'incertezza nell'applicazione dei quadri giuridici che disciplinano le iniziative dell'economia collaborativa, sebbene le difficoltà segnalate nella comunicazione siano autentiche, altrettanto genuina è l'intenzione di «normalizzare» e «adattare» un modello economico nuovo a «criteri di valutazione tradizionali». Ciò può richiedere uno sforzo per definire nuovi criteri e norme nell'ambito del suo trattamento sul piano giuridico, del lavoro e fiscale, in particolare per quanto riguarda la transizione verso un nuovo modello di produzione e di consumo e la ridefinizione dei soggetti coinvolti.

3.8. Allo stesso modo, si potrà parlare di una **nuova economia, più inclusiva, che genera coesione sociale** solo se tutti i cittadini verranno dotati delle competenze digitali e finanziarie per potervi accedere e poterne usufruire. Le politiche pubbliche, inoltre, devono garantire il pieno accesso alle persone più vulnerabili all'esclusione digitale, in particolare a quelle con disabilità.

3.9. Infine, il CESE non può ignorare i seguenti elementi, che non sono contemplati nella comunicazione della Commissione:

- Nel dibattito sull'economia collaborativa non si può trascurare la necessità di affrontare gli strumenti operativi di azione come le monete elettroniche, virtuali e sociali. Per effetto delle *blockchains*, gli utenti di Internet di seconda generazione, sia imprenditori che operatori tradizionali, stanno elaborando nuovi modi per eseguire le otto funzioni basilari degli intermediari finanziari attraverso un libro mastro a scala mondiale, la tecnologia e i «bitcoin».
- Se si considera che i due pilastri principali della trasformazione collaborativa sono l'energia e l'informazione, nessuna analisi dell'economia collaborativa dovrebbe trascurare il trasferimento della proprietà intellettuale derivante dalla condivisione delle conoscenze e dai codici di accesso aperto, né ignorare il settore dell'energia.

⁽⁴⁾ Charrié J. et Janin L. (2015), *Le numérique: comment réguler une économie sans frontière* («Il digitale: come regolamentare un'economia senza frontiere»).

- Gli effetti sul mondo del lavoro, quali la tendenza a un mercato del lavoro eccessivamente flessibile, l'erosione del potere di contrattazione collettiva dei lavoratori dell'economia collaborativa, il rischio di individualizzazione nel mercato del lavoro, la mancanza di formazione e i possibili effetti (negativi) dei sistemi di rating e il trattamento degli algoritmi devono essere affrontati in modo più approfondito.

4. Osservazioni specifiche sulla proposta della Commissione — questioni principali

4.1. I requisiti di accesso al mercato, le economie di scala e gli «effetti di rete» locali

4.1.1. Il CESE è consapevole che ai sensi della normativa UE vigente, in particolare le direttive sui servizi e sul commercio elettronico, gli Stati membri devono promuovere l'accesso ai mercati collaborativi, dato che un'offerta più variata stimola il consumo, stabilendo, ove necessario, vincoli motivati esclusivamente dall'interesse generale, che dovrebbero essere debitamente giustificati. Si può prevedere l'insorgere di un conflitto legislativo, perché l'economia collaborativa crea nuovi modi di prestare servizi già conosciuti che erano per tradizione fortemente regolamentati.

4.1.2. È opportuno osservare che, essendo una mescolanza di iniziative non limitate nello spazio o nel tempo, l'economia collaborativa dovrebbe essere oggetto di un trattamento aperto e delocalizzato, il che significa che qualsiasi limitazione a essa imposta sulla base di criteri territoriali restrittivi rischia di generare una concorrenza fiscale e sociale tale da falsarne gli effetti positivi.

4.1.3. Pertanto, piuttosto che un semplice fattore transnazionale di accesso al mercato, l'economia collaborativa deve essere vista come un'espressione di una capacità autonoma dei cittadini (incremento del capitale umano) cui sono correlati due aspetti fondamentali: in primo luogo, un principio di armonizzazione che eviti disparità di trattamento, che rischierebbero di generare nuove asimmetrie di mercato; in secondo luogo, la necessità di avanzare verso pratiche di regolamentazione condivise⁽⁵⁾ (modelli: regolamentazione tra pari, organismi di autoregolamentazione e regolamentazione delegata mediante dati).

4.1.4. Al pari della Commissione, il CESE sostiene una regolazione più flessibile del mercato dei servizi (nuove definizioni di lavoro nell'economia collaborativa) e, pertanto, chiede che in ciascuno Stato membro sia realizzata una valutazione dalla ragion d'essere e della proporzionalità della legislazione applicabile all'economia collaborativa, in conformità con gli obiettivi di **interesse generale** (regolamentazione volta ad affrontare le carenze del mercato, agevolando l'instaurazione di un clima di fiducia), tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei diversi modelli di impresa e degli strumenti in relazione all'accesso, alla qualità o alla sicurezza.

4.1.5. Analogamente, il CESE sottolinea il fatto che le specificità del modello generano strumenti per la valutazione del rating e della reputazione dei prestatori che, sebbene rispondano all'obiettivo di interesse generale di riduzione dei rischi per i consumatori legati alle asimmetrie informative, possono altresì condurre a una «selezione avversa» e a un «azzardo morale»). A tale proposito, le autorità pubbliche e i gestori delle piattaforme digitali sono tenuti a garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni, delle valutazioni e dei rating delle piattaforme collaborative avvalendosi di organismi di controllo indipendenti.

4.1.6. Il CESE rileva che la fissazione di soglie che distinguano, settore per settore, la fornitura di servizi professionali da quella di servizi non professionali potrebbe portare allo sviluppo di una metodologia utile per superare la frammentazione del mercato dell'UE. Questo processo tuttavia potrebbe non essere tanto efficace come previsto per integrare le attività non professionali tra pari.

4.2. Regimi di responsabilità e assicurazione

4.2.1. Il CESE ritiene che mantenere l'attuale regime di responsabilità⁽⁶⁾ per gli intermediari sia fondamentale per lo sviluppo dell'economia digitale dell'Unione europea.

4.2.2. Al fine di rafforzare la credibilità e la fiducia, che sono essenziali per lo sviluppo dell'economia collaborativa, il CESE, al pari di quanto fa la Commissione europea nella comunicazione, chiede l'adozione di misure volontarie restrittive per combattere i contenuti illeciti online per mezzo di attività collegate o sottostanti, senza abbandonare i benefici derivanti dall'esenzione di responsabilità.

⁽⁵⁾ GU C 303 del 19.8.2016, pag. 36.

⁽⁶⁾ Ai sensi della direttiva sul commercio elettronico.

4.2.3. Tuttavia, il CESE riafferma l'opportunità di esaminare in modo approfondito le attività collaborative, indipendentemente dal valore centrale attribuito alle piattaforme digitali, per evitare di allontanarle dallo spirito di cittadinanza che le caratterizza.

4.3. *Protezione degli utenti*

4.3.1. In un nuovo contesto in cui la distinzione tra produttore e consumatore non è più netta («empowered people makers» (operatori che contribuiscono a rendere le persone autonome e responsabili), co-creatori, microfinanziatori collettivi, pari, clienti), il CESE chiede un sistema che garantisca i diritti dei consumatori. Tuttavia, date le caratteristiche specifiche dell'economia collaborativa, la gamma delle iniziative che essa offre non dovrebbe essere limitata.

4.3.2. Pertanto, le conseguenti relazioni multilaterali dovrebbero incorporare quelle derivanti dall'emergere della figura del **prosumatore**» (è l'input economico più importante dell'economia collaborativa, che deve pertanto essere tutelato, garantito e definito), che è chiamato a svolgere un ruolo molto importante nell'economia collaborativa, così come lo sono i processi volti a creare valore condiviso, in particolare dal punto di vista dell'economia circolare e della funzionalità.

4.3.3. Il CESE ha sempre sostenuto condizioni di concorrenza eque. In conformità con i principi orientativi che definiscono le pratiche commerciali sleali, i fattori che devono essere presi in considerazione per individuare i consumatori e i professionisti in modo non limitativo ⁽⁷⁾ sarebbero: **la frequenza dei servizi, il fine di lucro e il fatturato.**

4.3.4. Il CESE approva questo approccio, ma avverte che sarà necessario rivederne la prospettiva, nonché la pertinenza di altri fattori al momento di applicare i criteri per una classificazione adeguata, senza pretese di esaustività, data la complessità e la variabilità con cui l'economia collaborativa può esprimersi e le difficoltà nel determinarne il futuro (un modello che dovrebbe essere indipendente, trasferibile, universale e di sostegno all'innovazione).

4.3.5. Il CESE ribadisce che la soluzione più utile per migliorare la fiducia dei consumatori è quella di accrescere la credibilità e la fiducia nei servizi tra pari (un «approdo sicuro» per piattaforme specifiche di economia collaborativa che permetta le prestazioni, la formazione, l'assicurazione e altre forme di protezione) mediante servizi di valutazione online adeguati ⁽⁸⁾, certificazioni esterne (etichettatura di qualità) e un nuovo sistema di «arbitrato civile». Tale argomento è strettamente correlato alla fiducia e alla reputazione dello sviluppo armonioso dell'economia collaborativa in un nuovo schema di coordinate economiche, sociali e ambientali.

4.4. *I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi nell'economia collaborativa*

4.4.1. Nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali, il CESE appoggia in modo inequivocabile la revisione dell'acquis giuridico al fine di garantire condizioni di lavoro eque e una protezione sociale adeguata, basata sui criteri della subordinazione della persona che fornisce il servizio, della natura del lavoro e della retribuzione.

4.4.2. Più concretamente, si deve stabilire, nel rispetto delle competenze nazionali, un quadro giuridico per i lavoratori che determini con precisione gli status lavorativi corrispondenti: un salario dignitoso e il diritto di partecipare alla contrattazione collettiva, la protezione contro l'arbitrarietà e il «diritto a staccare» per contenere l'orario di lavoro digitale entro i parametri di dignità ecc.

4.4.3. Inoltre, il CESE è favorevole a un'analisi più approfondita dei modelli lavorativi dell'economia collaborativa che s'innestano sul comportamento pro-sociale non reciproco.

4.4.4. La particolarità dell'economia collaborativa in quanto catalizzatrice della creazione di posti di lavoro dovrebbe essere affrontata in modo analogo in tutti gli Stati membri, in modo che le politiche attuate non compromettano la pratica collaborativa e siano più imprenditoriali in relazione all'incubazione, all'indipendenza e alle infrastrutture.

4.5. *Fiscalità*

4.5.1. Il CESE, consapevole dei rischi di pianificazione fiscale aggressiva e di opacità fiscale nel settore dell'economia digitale, chiede di rafforzare un sistema per monitorare i flussi commerciali attraverso le piattaforme digitali, in quanto esse possono rintracciare il prodotto o servizio e facilitare il gettito fiscale. L'esempio delle piattaforme di car pooling in Estonia costituisce un modello da riprodurre negli altri Stati membri.

⁽⁷⁾ Come rilevato dalla Commissione, nessuno di questi sarebbe sufficiente, da solo, per qualificare un prestatore come professionista.

⁽⁸⁾ Devono essere sottoposti a una supervisione e a un controllo rigorosi.

4.5.2. L'adattamento delle forme d'imposizione, in particolare dell'IVA, ai modelli di economia collaborativa necessiterà di modifiche sostanziali. Le piattaforme digitali, i cui proventi sono in gran parte legati alla vendita di dati di privati cittadini a imprese commerciali, devono inoltre essere integralmente assoggettate all'imposta sulle società nel luogo in cui si svolge l'attività, evitando la concorrenza fiscale tra gli Stati membri.

4.5.3. Il CESE, consapevole dell'importanza di una buona governance fiscale, auspica la creazione di strumenti ad hoc (sportelli unici e scambi di informazioni online) nonché l'adozione di misure di semplificazione amministrativa, armonizzazione, trasparenza e cooperazione tra le amministrazioni fiscali.

4.6. **Monitoraggio**

4.6.1. La comunicazione propone attività di monitoraggio in linea con l'obiettivo perseguito. In particolare, il CESE auspica un rafforzamento del dialogo tra le parti interessate (organizzazioni sindacali, organizzazioni imprenditoriali, associazioni di consumatori ecc.), allo scopo di individuare buone pratiche e sviluppare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione che contemplino i nuovi parametri dell'economia collaborativa⁽⁹⁾ su scala europea (per esempio nei settori dell'alloggio, dei trasporti, degli immobili commerciali, dell'assistenza sanitaria e dell'erogazione di energia).

Bruxelles, 15 dicembre 2016

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS

⁽⁹⁾ GU C 303 del 19.8.2016, pag. 36.